CAMERA DEI DEPUTATI N. 1341-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(MASTELLA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato

Presentato il 28 settembre 1994

(Relatore: **TOFANI**)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 9 novembre 1994, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. Il 25 ottobre 1994 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo;

PARERE CONTRARIO

a) sulle seguenti proposte di modifica, in quanto tali da pregiudicare il mantenimento degli obiettivi della manovra di politica economica riassunti nei saldi del disegno di legge finanziaria:

emendamenti Widmann 1. 2, Magri 1. 9, Cocci 1. 6, Calabretta Manzara 1. 12, subemendamenti Cocci 0. 1. 11. 20, 0. 1. 11. 21, Ferrara 0. 1. 11. 2, Musumeci 0. 1. 11. 3;

subemendamenti Cocci 0. 1. 11. 22, 0. 1. 11. 19, 0. 1. 11. 17, 0. 1. 11. 9, 0. 1. 11. 23, 0. 1. 11. 30, 0. 1. 11. 31 e 0. 1. 11. 32, Magri 0. 1. 11. 28 perché compensati insufficientemente;

articoli aggiuntivi Bonito 1. 0. 2 e Sbarbati 1. 0. 3;

b) sulle seguenti proposte di modifica che, pur essendo compensate, non appaiono condivisibili nel merito della compensazione recata, oppure recano effetti finanziari non quantificabili, o risultano di difficile interpretazione:

emendamento Innocenti 1. 13, subemendamenti Cocci 0. 1. 11. 18, *Innocenti* 0. 1. 11. 14, *Cocci* 0. 1. 11. 26, 0. 1. 11. 7, 0. 1. 11. 24-*bis* (aziende in liquidazione), 0. 1. 11. 13, 0. 1. 11. 25 e sull'articolo aggiuntivo Cocci 1. 0. 1;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1. 11 del Governo, a condizione che sia soppressa la clausola di copertura sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, non condivisibile nel merito, e ormai superata dall'avvenuta presentazione del maxiemendamento del Governo alla finanziaria e al bilancio;

NULLA OSTA

sugli emendamenti Cocci 1. 7, Magri 1. 10;

sui subemendamenti Magri 0. 1. 11. 1, Cocci 0. 1. 11. 8, 0. 1. 11. 15, 0. 1. 11. 29, Tofani 0. 1. 11. 4, Bonafini 0. 1. 11. 5, Musumeci 0. 1. 11. 6, Cocci 0. 1. 11. 33;

sui subemendamenti Cocci 0. 1. 11. 10, 0. 1. 11. 24, 0. 1. 11. 11, 0. 1. 11. 12, 0. 1. 11. 27, che risultano assorbiti dal testo del Governo.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recante sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e con decorrenza dalla medesima data.

3. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è fatta salva la possibilità di revocare le domande di pensionamento, ancorché accettate dagli enti di appartenenza, ovvero, qualora cessati dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere riammessi con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo con regolarizzazione contributiva del periodo di interruzione dell'attività lavorativa a carico dell'ente, con rivalsa nei confronti del dipendente della quota contributiva a suo carico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:

a) nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché ai lavoratori privi della vista;

b) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali il termine di decorrenza del trattamento di pensione è stabilito, ai sensi dell'articolo 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al 24 dicembre 1994;

c) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e non esplichino attività di lavoro autonomo o di impresa; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

d) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

e) nei casi di pensionamento anticipato previsti specificamente da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera;

f) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale;

g) nei casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

h) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore del presente decreto del trattamento di mobilità;

i) per i lavoratori che possano far valere una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni ovvero l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza;

l) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative nonché per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. – 1. I lavoratori dipendenti privati e pubblici nonché i lavoratori autonomi che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono conseguire il trattamento pensionistico con le seguenti decorrenze:

a) dal 1° luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;

b) dal 1° gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;

c) dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio fino a 30 anni.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che conseguono il requisito contributivo o di servizio massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 1, il trattamento pensionistico è attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità.

3. Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, continuano ad applicarsi le riduzioni previste

dall'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se più favorevoli rispetto a quelle in vigore alla data di decorrenza della prestazione.

4. Ferma restando la facoltà di cui all'articolo 1, comma 3, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo i lavoratori interessati debbono rinnovare la domanda di pensionamento nel mese di gennaio 1995.

ART. 1-*ter*. – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 sono aggiunte, in fine, le parole: " a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-*bis* e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi dal primo al settimo ".

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

" Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3, del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *a), d), e), f)* ed *h)*, delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ".

4. Al primo comma dell'articolo 19-*bis* è premesso il seguente:

" La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle

cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione ".

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-*bis*, è inserito il seguente:

" Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ".

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: " e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ".

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: " operazioni esenti ", sono inserite le seguenti: " o escluse dal campo di applicazione dell'imposta " ».

Decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 227 del 28 settembre 1994.*

Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere temporaneamente l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato, in attesa del riordinamento complessivo dei sistemi previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.

3. È fatta salva, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1° luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di revocarla.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato specificamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, nonché da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
DINI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.